



N. registrazione / dossier: 927-08-001

Berna, 16 aprile 2009

DECISIONE

della Commissione federale dell'energia elettrica ElCom

composta da: Carlo Schmid-Sutter (Presidente), Brigitta Kratz (Vicepresidente), Hans Jörg Schötzau (Vicepresidente), Anne Christine d'Arcy, Aline Clerc, Matthias Finger, Werner K. Geiger

in merito alla procedura
riguardante [...]

richiedente

e swissgrid AG, Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg

parte interessata

concernente **la richiesta di concessione di un'eccezione all'accesso alla rete e nel calcolo dei costi di rete computabili nella rete di trasporto transfrontaliera per la linea di interconnessione [...].**



I. Fatti

A.

Nel dicembre 2001, [...] e [...] hanno sottoscritto [...] una dichiarazione di intenti in merito alla costruzione di un elettrodotto transfrontaliero da [...] in Svizzera a [...] in Italia. [...] l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ha rilasciato l'approvazione dei piani per la linea [...] (linea di interconnessione). L'esercizio di prova della linea di interconnessione si è concluso con successo nel [...]. A tutt'oggi, l'esercizio commerciale non è ancora stato avviato.

[...] e [...] hanno costituito la società partecipata [...] (richiedente) con sede a [...], oggi proprietaria dei diritti di trasporto della linea di interconnessione (atto n 21). Gli impianti in territorio svizzero sono essenzialmente di proprietà della [...], quelli in territorio italiano della [...]; entrambe le società sono partecipate della richiedente. Quest'ultima noleggia anche alcuni elementi [...] e [...].

B.

Il 6 marzo 2007, nel quadro di un "Memorandum d'intesa", il Ministero italiano dello Sviluppo Economico (MSE) e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) hanno convenuto che le condizioni per l'accesso e l'utilizzazione di nuove linee di interconnessione sarebbero state definite in modo più preciso dopo l'entrata in vigore della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) (atto n. 2).

C.

Nel [...], con [...], il MSE ha concesso alla richiedente un regime d'eccezione per la linea di interconnessione [...] (atto n. 6).

D.

Il 28 ottobre 2008, ha avuto luogo un incontro fra la Segreteria tecnica della ElCom e la richiedente, in vista dell'entrata in servizio commerciale della linea di interconnessione prevista il 1° gennaio 2009. È stata richiamata l'attenzione della richiedente sulle condizioni per la concessione del regime d'eccezione indicate nell'ordinanza del DATEC del 3 dicembre 2008 concernente le eccezioni all'accesso alla rete e nel calcolo dei costi di rete computabili nella rete di trasporto transfrontaliera (OEAC; RS 734.713.3), e in particolare sull'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 4 OEAC. Alla richiedente è stato inoltre spiegato che la documentazione allegata alla domanda deve contenere un business plan dettagliato relativo al progetto, affinché la ElCom possa valutare in modo oggettivo la redditività dell'investimento (articolo 6 capoverso 2 OEAC).

E.

Con lettera dell'8 dicembre 2008, la Segreteria tecnica della ElCom ha invitato la parte interessata, in vista della concessione del regime d'eccezione per la linea di interconnessione e in base all'articolo 4 lettera b OEAC, a prendere posizione in merito all'entità dell'indennizzo per il trasferimento di proprietà, alla disponibilità minima, alla procedura per la riduzione della capacità e all'indennizzo per la messa a disposizione delle prestazioni di servizio relative al sistema (atto n 13). Con lettera del 15 dicembre 2008, la parte interessata ha preso posizione al riguardo (atto n. 17).



F.

Con lettera dell'11 dicembre 2008, la Segreteria tecnica della ElCom ha invitato la parte interessata, in vista della concessione del regime d'eccezione per la linea di interconnessione e in base all'articolo 4 lettera b OEAC, a prendere posizione in merito alla sicurezza della rete, all'aumento della capacità limite commerciale (capacità di trasporto) e ai guadagni risultanti dall'utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto (atto n. 14). Con lettera del 15 dicembre 2008, la parte interessata ha preso posizione al riguardo (atto n. 18.).

G.

Con lettera dell'11 dicembre 2008, la Segreteria tecnica della ElCom ha invitato la richiedente, in vista della presentazione della domanda e in base all'articolo 4 lettera a e all'articolo 6 capoverso 2 OEAC, a presentare, entro il 15 dicembre 2008, un business plan secondo quanto discusso nell'incontro del 28 ottobre 2008, uno specchietto dettagliato degli investimenti e la prova che la linea di interconnessione è giuridicamente disgiunta dagli altri campi di attività (atto n. 15).

H.

Il 12 dicembre 2008, la richiedente ha presentato un'istanza con la seguente richiesta: si chiede alla ElCom di concedere per la linea [...] per un periodo di [...] (atto n. 16).

I.

Con e-mail del 17 dicembre 2008, la richiedente ha presentato l'estratto del registro di commercio italiano [...] relativo [...] (atto n. 21) e l'estratto dei registro di commercio svizzero [...] relativo [...] (atto n. 22).

J.

Con e-mail del 18 dicembre 2008 la Segreteria tecnica della ElCom ha invitato la richiedente a riesaminare il calcolo della redditività presentato con la domanda del 12 dicembre 2008 (atto n. 24). Secondo la segreteria tecnica, le indicazioni contenute nel business plan non consentivano di valutare correttamente la redditività dell'impianto.

K.

Con lettera del 30 gennaio 2009, recapitata il 3 febbraio 2009, la richiedente ha presentato ulteriore documentazione, senza tuttavia fornire le informazioni richieste con la e-mail del 18 dicembre 2008 (atto n. 30).

L.

[...]

M.

Il 13 febbraio 2009 ha avuto luogo un incontro tra la Segreteria tecnica della ElCom e la richiedente. Alla richiedente è stato comunicato che la documentazione da essa presentata in allegato alla domanda non costituiva una base decisionale sufficiente. La richiedente è stata quindi invitata a rielaborare il business plan, a illustrare i diritti degli investitori al momento della messa fuori servizio della linea di interconnessione e a indicare un recapito in Svizzera. Con lettera del 19 febbraio 2009, la



richiedente ha presentato la documentazione richiesta (atto n. 35). Il recapito in Svizzera è stato comunicato il 26 marzo 2009 (atto n. 46).

N.

Il 18 marzo 2008 ha avuto luogo un nuovo incontro tra la Segreteria tecnica della ElCom e la richiedente. La Segreteria tecnica ha illustrato a quest'ultima i dati salienti della bozza di decisione. Alla richiedente è stata data la possibilità di esprimersi al riguardo. La richiedente ha preso atto della durata, della portata e delle tariffe per le prestazioni di servizio generali relative al sistema. Per quanto riguarda la tariffa relativa ai costi per le perdite di energia, la richiedente chiede di stabilire una tariffa analoga al meccanismo ITC (Inter Transmission System Operator Compensation, articolo 16 LAEI, articolo 14 OAEL - cfr. capitolo 11, Costi per la messa a disposizione delle prestazioni di servizio relative al sistema).

O.

Dopo aver preavvisato per telefono, il 1° aprile 2009 la Segreteria tecnica della ElCom ha invitato la parte interessata a calcolare gli introiti supplementari di cui la parte interessata stessa beneficerebbe se la linea di interconnessione [...] fosse presa in considerazione nel meccanismo ITC (atto n. 48). Il 6 aprile 2009, la parte interessata ha comunicato alla Segreteria tecnica l'importo risultante (atto n. 51) che, per il periodo compreso fra il 15 aprile 2009 e il 31 dicembre 2009, ammonta a [...].

P.

Il 7 aprile 2009, la parte interessata ha comunicato per e-mail alla Segreteria tecnica della ElCom di aver concordato con la richiedente la disponibilità minima, e più precisamente il tempo di fuori servizio, della linea di interconnessione (atto n. 53). Nel 2009, il tempo di fuori servizio è di [...].

Q.

Con lettera del 9 aprile 2009, la richiedente si è espressa in merito al calcolo richiesto alla parte interessata (atto n. 54). La richiedente lamenta in particolare l'incompletezza della base di calcolo e afferma che non le è possibile verificare il risultato entro il termine indicato.

II. Considerandi

1. Parti

Secondo l'articolo 6 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione. La presente decisione ha un influsso diretto su vari compiti svolti dalla parte interessata. Infatti, la capacità oggetto di eccezione all'accesso alla rete non è più a disposizione nell'ambito della procedura per far fronte alle congestioni di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettera d della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7). La linea di interconnessione influisce anche sulla messa a disposizione delle prestazioni di servizio relative al sistema di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettera b LAEI. I diritti della parte interessa-



ta risultano quindi toccati in diversi settori; di conseguenza, deve essere attribuita anche ad essa, oltre che alla richiedente, la funzione di parte.

2. Campo di applicazione della OEAC

Con l'entrata in vigore dell'articolo 13 capoverso 1 LAEI il 1° gennaio 2009 (ordinanza del 14 marzo 2008 concernente l'ulteriore entrata in vigore della legge sull'approvvigionamento elettrico, RU 2008, pag. 775), tutti i gestori di rete sono tenuti a garantire a terzi l'accesso non discriminatorio alla rete. Questa disposizione riguarda anche le linee transfrontaliere. Secondo l'articolo 17 capoverso 6 LAEI possono tuttavia essere previste eccezioni all'accesso alla rete da parte di terzi per le linee di interconnessione nella rete di trasporto transfrontaliera messe in esercizio dopo il 1° gennaio 2005. Secondo l'articolo 21 capoverso 1 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71), il DATEC, su proposta della società nazionale di rete, emana regole trasparenti e non discriminatorie per la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 LAEI. Tali regole sono state definite dal DATEC il 3 dicembre 2008 con l'emanazione della OEAC. Secondo l'articolo 21 capoverso 2 OAEI, la EICOM si pronuncia con decisione in merito alla concessione di tali deroghe.

La linea di interconnessione [...] non era ancora in esercizio il 1° gennaio 2005. L'esercizio di prova si è svolto solamente [...]. La linea di interconnessione [...] soddisfa le condizioni poste e rientra quindi nel campo di applicazione della OEAC (articolo 1 capoverso 2 OEAC).

3. Disposizioni transitorie secondo l'articolo 13 OEAC

All'articolo 13, la OEAC fissa disposizioni transitorie per le linee di interconnessione transfrontaliere per le quali, al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza, era già stata rilasciata l'approvazione dei piani o il Consiglio federale aveva già stabilito il corridoio. Queste linee devono poter essere esentate dall'obbligo di garantire l'accesso alla rete anche se soddisfano solo parzialmente le condizioni per la concessione di un'eccezione ai sensi della OEAC. Ciò riguarda in particolare le linee che sono state indicate esplicitamente nel quadro delle deliberazioni parlamentari. Nel corso della discussione della LAEI in Parlamento, in relazione alle eccezioni all'obbligo di garantire l'accesso alla rete di cui all'articolo 17 capoverso 6 LAEI, sono state fatte le seguenti dichiarazioni: "Al capoverso 6 è previsto un regime di deroga all'obbligo di garantire l'accesso alla rete per determinate nuove linee transfrontaliere messe in esercizio dopo il 1° gennaio 2005: il progetto di linea a corrente continua di Greenconnector AG, da Sils a Verderio, l'elettrodotto della AET da Mendrisio a Cagno, la linea della Rätia Energie da Tirano a Campocologno e l'elettrodotto del Bernina, messo in esercizio dal gestore di rete italiano il 20 gennaio 2005. Queste cosiddette "Merchant Lines" devono poter godere di un'eccezione all'obbligo di garantire l'accesso alla rete e per quanto riguarda il calcolo dei costi di rete computabili, affinché possa esserne garantito il finanziamento. ..." (traduzione dal tedesco – Bollettino ufficiale del Consiglio degli Stati 2006 pag. 846 della versione tedesca; sessione autunnale del Consiglio degli Stati 2006, 10a seduta).

La linea di interconnessione [...] è una delle quattro linee citate esplicitamente. Per tale linea è stata rilasciata [...], quindi prima dell'entrata in vigore della OEAC (15 dicembre 2008), l'approvazione dei piani. La linea [...] soddisfa la condizione prevista dal legislatore e può essere valutata nell'ambito delle disposizioni transitorie della OEAC.

4. Documentazione da allegare alla domanda e condizioni agevolate



Secondo articolo 4 lettera a OEAC, la documentazione da allegare alla domanda deve contenere la prova che le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 OEAC sono soddisfatte. Per le linee di interconnessione che ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 13 OEAC, la EICOM può prevedere agevolazioni in merito alle condizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7.

Nell'ambito dell'esame preliminare la richiedente, in virtù dell'articolo 13 OEAC, è stata esentata dall'obbligo di provare il rispetto delle seguenti condizioni:

- Secondo articolo 2 capoverso 1 lettera b OEAC, la linea di interconnessione deve avere un'utilità economica ed effetti positivi a lungo termine sulla concorrenza nel mercato dell'energia elettrica. Né questa disposizione né il rapporto esplicativo relativo alla OEAC (atto n. 50) contengono ulteriori criteri che indichino concretamente che cosa si intenda per utilità economica e per effetti positivi a lungo termine sulla concorrenza. Poiché la linea di interconnessione è già stata realizzata, si rinuncia alla prova che questa condizione è rispettata.
- Secondo articolo 2 capoverso 1 lettera c OEAC, possono essere esentate dall'obbligo di garantire l'accesso alla rete solamente le linee di interconnessione che non sono realizzate dalla società nazionale di rete nell'ambito della sua normale attività di rete. Poiché la linea di interconnessione è già stata realizzata, non è necessario provare che questa condizione è rispettata.

Prese di posizione della parte interessata ai sensi dell'articolo 4 lettera b OEAC:

- Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a OEAC, la linea di interconnessione deve aumentare la capacità di trasporto e non compromettere la sicurezza della rete. Secondo il contratto di collaborazione del 18 dicembre 2008 fra la parte interessata e il gestore italiano della rete di trasporto (Terna), la capacità di trasporto fra Svizzera e Italia viene aumentata, grazie alla linea di interconnessione, [...] (atto n. 25), senza conseguenze per quanto riguarda la sicurezza della rete. Con lettera del 15 dicembre 2008, la parte interessata ha confermato quanto affermato nel contratto di collaborazione in merito all'aumento della capacità di trasporto e alla sicurezza della rete (atto n. 18).
- Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d OEAC, possono essere esentate dall'obbligo di garantire l'accesso alla rete solamente le linee che possono diventare parte della rete di trasporto per l'intero territorio svizzero secondo l'articolo 18 capoverso 1 LAEI allo scadere del regime delle eccezioni. Con lettera del 2 marzo 2009, la parte interessata ha confermato che integrerà la linea di interconnessione nella rete di trasmissione (atto n. 37).
- Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e OEAC, i maggiori guadagni risultanti dall'utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto secondo l'articolo 14 capoverso 2 OAEI e prodotti dalla linea di interconnessione devono superare le perdite di guadagno generate. Con lettera del 15 dicembre 2008, la parte interessata osserva che la linea di interconnessione non è inclusa nel calcolo dell'indennizzo ITC per il 2009 e che quindi non genera né maggiori né minori guadagni (atto n. 18).

La prova del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a, d, e OEAC è considerata fornita con la presa di posizione della parte interessata.

Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera f OEAC, la linea di interconnessione deve essere giuridicamente disgiunta dai rimanenti settori di attività della richiedente. Con lettera del 17 dicembre 2008, la richiedente ha presentato l'estratto del registro di commercio relativo [...] Scopo di questa società è,



tra l'altro, l'esercizio della linea di interconnessione. La prova del rispetto di questa condizione è considerata fornita (atto n. 21).

5. Redditività del progetto

[...]

6. Delimitazione della linea di interconnessione rispetto alla rete di trasporto

Allo scadere del regime delle eccezioni, il proprietario trasferisce la linea di interconnessione alla società nazionale di rete (articolo 12 capoverso 1 OEAC). Durante il regime di eccezione, la linea di interconnessione resta di proprietà della richiedente. Durante questo periodo, i costi della linea di interconnessione non possono essere fatti valere come costi computabili (articolo 3 OEAC), ma devono essere finanziati attraverso il differenziale dei prezzi di mercato. Tutti gli elementi della linea di interconnessione devono essere attribuiti nella loro totalità alla linea di interconnessione o al livello di rete 1. La suddivisione degli elementi di rete in una parte attribuita alla linea di interconnessione e in una parte attribuita al livello di rete 1 non è ritenuta opportuna dalla parte interessata, per ragioni d'esercizio e di attribuzione dei costi (atto n. 37).

La linea di interconnessione [...] è costituita, sul versante svizzero, [...]. I costi di questi elementi non possono essere fatti valere come costi computabili ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 LAEI né nella rete di trasporto, né in quella di distribuzione. Con la presa di posizione del 2 marzo 2009, la parte interessata ha valutato positivamente la delimitazione effettuata nel presente capitolo (atto n. 37).

7. Durata

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a OEAC, la EICom decide la durata del regime delle eccezioni. La richiedente chiede una durata del regime di eccezione di [...] (atto n. 16). Tenuto conto dell'incertezza delle previsioni in merito all'andamento del differenziale dei prezzi di mercato, della brevità del periodo di ammortamento e del carattere di linea di approvvigionamento che la linea di interconnessione assume per il Ticino meridionale, risulta giustificata un'eccezione all'accesso alla rete per una durata di [...] dalla messa in esercizio commerciale della linea di interconnessione. Su richiesta, la EICom può prorogare il regime di eccezione.

8. Capacità oggetto di eccezione all'accesso alla rete

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera b OEAC, la EICom decide la capacità oggetto di eccezione all'accesso alla rete. L'articolo 7 capoverso 2 OEAC prevede una suddivisione della capacità oggetto di eccezione all'accesso alla rete in una parte garantita, non riducibile, e in una parte non garantita, riducibile. Secondo l'articolo 13 OEAC, la EICom può concedere agevolazioni in merito a tali condizioni.

La richiedente chiede una capacità garantita al cento per cento, e precisamente [...] (atto n. 16).

Secondo l'articolo 7 capoverso 1 OEAC, la capacità oggetto di eccezione all'accesso alla rete corrisponde all'aumento della capacità di trasporto generato dalla linea di interconnessione. La capacità di trasporto concordata fra la parte interessata e Terna nel quadro del contratto di collaborazione del 18 dicembre 2008 viene incrementata, in seguito alla messa in esercizio commerciale della linea di interconnessione, [...] (atto n. 25). La parte interessata ne ha dato conferma con lettera del 15 dicembre 2008 (atto n. 18).



Capacità oggetto di eccezione all'accesso alla rete durante i primi 5 anni

L'aumento della capacità di rete utilizzabile dipende essenzialmente dai flussi di potenza ipotizzati. Questi possono variare a medio e lungo termine, per diversi motivi (nuove linee, nuove centrali, modifica del metodo di calcolo¹ ecc.) e sono difficilmente prevedibili. Per tenere conto di questo rischio, è giustificata la concessione per 5 anni di un'eccezione nella misura della capacità di trasporto concordata nel 2009.

Durante i primi 5 anni dall'entrata in esercizio commerciale della linea di interconnessione, la capacità oggetto di eccezione all'accesso alla rete ammonta [...]. Durante tutto questo periodo di 5 anni la capacità non è riducibile, essa è cioè garantita al cento per cento. La parte non garantita della capacità ammonta, durante questo periodo, [...].

Capacità esclusa dall'accesso alla rete dopo lo scadere del periodo di 5 anni

Per le ragioni sopra indicate, al momento attuale è difficile poter valutare il rischio di un cambiamento della situazione di congestione dopo lo scadere del periodo di 5 anni (atto n. 44). Una riduzione della capacità di trasporto disponibile comporterebbe una deplorabile riduzione delle entrate risultanti dalle procedure di attribuzione orientate al mercato di cui all'articolo 17 capoverso 5 LAEI e quindi a maggiori oneri per i clienti finali svizzeri, se la capacità della linea di interconnessione fosse garantita al cento per cento. È quindi necessario un adeguamento alla futura situazione di rete o ai futuri metodi di calcolo.

Dopo un periodo di eccezione di cinque anni, la ElCom, su domanda della richiedente, procede a una nuova fissazione della capacità della linea di interconnessione. Nel farlo, tiene conto della capacità di trasporto stabilita in quel momento dalla parte interessata e da Terna, nonché della probabilità di riduzioni di capacità a breve termine. La domanda deve essere presentata al più tardi 3 mesi prima della fine del primo periodo di eccezione quinquennale. Per garantire un rapporto equilibrato tra rischio e redditività dell'investimento, la ElCom, nel quadro della nuova valutazione della situazione, può prorogare la durata dell'eccezione.

Se non viene presentata una domanda, per tutta la restante durata dell'eccezione la richiedente non ha a disposizione alcuna capacità; ciò significa che sia la capacità garantita che quella non garantita sono ridotte a [...].

9. Valore di ripresa

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera c OEAC, la ElCom decide come definire il valore al quale la linea di interconnessione sarà ripresa dalla società nazionale di rete allo scadere del regime delle eccezioni. [...].

10. Tipo di indennizzo

[...]

11. Costi per la messa a disposizione delle prestazioni di servizio relative al sistema

Secondo l'articolo 9 capoverso 2 OEAC, il gestore della linea e la società nazionale di rete concordano inoltre l'indennizzo per la messa a disposizione delle prestazioni. Nella stima della redditività del 12 dicembre 2008, la richiedente ha considerato una tariffa per prestazioni di servizio generali relative al

¹ Per esempio la sostituzione dell'approccio NTC Top-down con l'approccio NTC Bottom-up, cfr. atto n. 44



sistema sul versante svizzero di 0,04 €/MWh (atto n. 16), senza tenere conto dei costi per le perdite di energia. Per contro, la parte interessata, nella lettera del 15 dicembre 2008, raccomanda l'applicazione di una tariffa per prestazioni di servizio generali relative al sistema pari a 0,09 ct./kWh e di una tariffa per perdite di energia pari a 0,25 ct./kWh (atto n. 17). L'onere complessivo risultante ammonta quindi a 0,34 ct./kWh (ovvero 2.26 €/MWh). Le opinioni delle parti in merito ai costi da sostenere sono perciò fortemente divergenti. Di conseguenza, la ElCom ritiene che l'indennizzo per la messa a disposizione delle prestazioni di servizio relative al sistema per la linea di interconnessione [...] sia oggetto di controversia. In caso di controversia, decide la ElCom (articolo 22 capoverso 1 LAEl).

Prestazioni di servizio generali relative al sistema

Secondo l'articolo 15 capoverso 2 OAEI, ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto la società nazionale di rete fattura i costi per le prestazioni di servizio generali relative al sistema. La linea di interconnessione trae un beneficio dalla stabilità del sistema e dalle prestazioni di servizio relative al sistema che la parte interessata mette a disposizione sulla rete di trasporto. La richiedente può quindi essere considerata, ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 OAEI, come gestore di rete o consumatore finale direttamente allacciato alla rete di trasporto. L'applicazione della tariffa intera non sarebbe tuttavia corretta, perché la linea di interconnessione non richiede lo sfruttamento di tutte le prestazioni di servizio relative al sistema.

Nella lettera del 15 dicembre 2008, la parte interessata ritiene che, per quanto riguarda la messa a disposizione delle prestazioni di servizio relative al sistema, il modo di procedere proposto nel progetto della OEAC del 20 agosto 2008, posto in consultazione, sia adeguato e oggettivo (atto n. 17). Nel progetto della OEAC posto in consultazione, il legislatore ha elencato le prestazioni di servizio relative al sistema che hanno rilevanza sui costi per il gestore di una linea di interconnessione. Fra tutte le prestazioni di servizio relative al sistema elencate all'articolo 15 capoverso 2 OAEI, la richiedente dovrebbe quindi partecipare solamente ai costi per la fornitura di energia reattiva, il mantenimento della tensione, la capacità di partenza senza alimentazione di rete, la capacità di servizio isolato e la gestione dei dati di misurazione. Tenuto conto del rapporto fra i costi complessivi delle prestazioni di servizio generali relative al sistema e i costi delle prestazioni di servizio generali relative al sistema effettivamente utilizzate dalla richiedente, la parte interessata raccomanda di addossare alla richiedente un onere pari al 10% della tariffa per le prestazioni di servizio generali relative al sistema. La parte interessata, in quanto gestore della rete di trasporto, è il soggetto più indicato a valutare le esigenze d'esercizio relative alla linea di interconnessione. La richiedente viene obbligata a partecipare ai costi per la messa a disposizione delle prestazioni di servizio generali relative al sistema di cui all'articolo 15 capoverso 2 lettere a e b OAEI nella misura di un decimo (10 %).

Secondo l'articolo 31b capoverso 1 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico sottoposta a revisione, nel periodo 2009-2013 la società nazionale di rete fattura ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto una tariffa massima di 0,4 ct./kWh per le prestazioni di servizio generali relative al sistema. La parte interessata è invece dell'opinione che si debba fare riferimento alla tariffa per le prestazioni di servizio generali relative al sistema di 0,9 ct./kWh pubblicata prima dell'entrata in vigore della revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (atto n. 17). In caso contrario, i grandi produttori svizzeri sosterebbero la capacità sfruttata autonomamente (cioè quella esclusa dall'accesso alla rete). Tenendo conto del principio dell'imputazione equa dei costi e per garantire la parità di trattamento con altri gestori di rete, appare giustificato fare riferimento alla tariffa applicata (come tariffa per le prestazioni di servizio generali relative al sistema) ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2, lettere a e b LAEl. Nel periodo 2009-2013, questa tariffa ammonta al massimo a 0,4 ct./kWh. Nel 2009 essa ammonta a 0,4 ct./kWh.



Secondo l'articolo 15 capoverso 2 OAEI, determinante ai fini dell'imputazione dei costi delle prestazioni di servizio generali relative al sistema è l'energia elettrica ricevuta. I costi sono quindi proporzionali all'energia trasferita dalla rete di trasporto alla rete di distribuzione o al consumatore finale direttamente allacciato, cioè all'energia che esce dalla rete di trasporto. Nel caso di una linea di interconnessione si deve tenere quindi conto dell'energia esportata in base al programma previsionale. Di conseguenza i quantitativi di energia indicati nei programmi previsionali (CH-IT) vengono sommati dalla parte interessata e moltiplicati ex-post per un decimo della tariffa per le prestazioni di servizio generali relative al sistema (nel 2009 questo valore è pari a 0,04 ct./kWh). L'importo risultante viene fatturato alla richiedente a cadenza trimestrale.

Perdite di energia

Secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera a OAEI, la società nazionale di rete fattura individualmente ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto i costi per la compensazione delle perdite di energia (costi per le perdite di energia) da essi generati. I costi per le perdite di energia sono i costi generati dall'acquisto dell'energia necessaria a compensare le perdite nella rete di trasporto.

Nella sua presa di posizione del 15 dicembre 2008, la parte interessata raccomanda l'applicazione della tariffa per le prestazioni di servizio individuali relative al sistema² di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a OAEI (atto n. 17). Secondo quanto pubblicato dalla parte interessata in data 23 maggio 2008 (www.swissgrid.ch), nel 2009 essa ammonta a 0,25 ct./kWh³. Secondo la parte interessata, questa tariffa dovrebbe essere applicata poiché la linea di interconnessione [...] non è presa in considerazione nell'ambito del meccanismo ITC e la Svizzera, di conseguenza, non riceve alcun indennizzo.

[...]

Nella sua presa di posizione ufficiale del 15 dicembre 2008, la parte interessata raccomanda di applicare alla richiedente la tariffa per le prestazioni di servizio individuali relative al sistema di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a OAEI (atto n. 17). Questa tariffa tiene conto dei rischi di mercato e può essere verificata dalla EICOM. [...]. La tariffa individuale per la dissipazione di potenza di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a OAEI rappresenta un compromesso fra l'esigenza dell'imputazione dei costi conforme al principio di causalità formulata nell'articolo 16 LAEI e l'esigenza della parità di trattamento.

Da queste riflessioni risulta che la tariffa di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a OAEI rappresenta la soluzione più praticabile. Essa deve quindi essere applicata alla richiedente. Come nel caso delle prestazioni di servizio generali relative al sistema, anche qui è determinante l'energia esportata in base al piano previsionale. La fatturazione avviene a cadenza trimestrale.

12. Disponibilità minima

Il gestore che mantiene la disponibilità minima concordata con la società nazionale di rete ha a disposizione la capacità anche nel caso in cui la linea di interconnessione non è in esercizio (articolo 7 capoverso 5 OEAC). La disponibilità minima è il tempo di esercizio minimo annuale della linea, che viene concordato fra la richiedente e la parte interessata. Al di fuori di questo tempo di esercizio minimo, la linea può essere messa fuori servizio per lavori di revisione e di manutenzione.

² Nel 2009 vengono fatturate solamente perdite di energia come prestazioni di servizio individuali relative al sistema ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 OAEI.

³ La decisione della EICOM del 6 marzo 2009 riguardante le tariffe per il livello di rete 1 non ha preso in esame la tariffa per le perdite di energia.



La richiedente deve sottoporre annualmente alla parte interessata, per approvazione, una proposta in merito alla disponibilità minima o al tempo di fuori servizio. La richiedente deve presentare annualmente alla EICom una domanda di approvazione della disponibilità minima concordata. Tale domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno e riguarda la disponibilità minima della linea di interconnessione per l'anno successivo. Se non viene presentata una domanda, la disponibilità minima ammonta a 365 giorni, 366 negli anni bisestili.

Con e-mail del 7 aprile 2009, la Segreteria tecnica della EICom è stata informata del fatto che le parti hanno concordato la disponibilità minima per il 2009 della linea di interconnessione. Nel 2009, il tempo di fuori servizio è di [...] (atto n. 53).

13. Gestione delle capacità non utilizzate

I diritti commerciali di trasporto che competono alla richiedente, ma che non vengono da essa utilizzati, devono essere messi all'asta dalla parte interessata. Il ricavato, una volta detratte le spese amministrative, viene versato alla richiedente (articolo 11 OEAC).

14. Diritto d'impartire istruzioni

Secondo l'articolo 9 capoverso 2 OEAC, il gestore della linea di interconnessione e la società nazionale di rete concordano i requisiti minimi tecnici e operativi per l'esercizio della rete. Secondo l'articolo 20 capoverso 1 LAEI, la società di rete provvede all'esercizio non discriminatorio, affidabile e performante della rete di trasporto quale base essenziale per l'approvvigionamento sicuro della Svizzera. Per svolgere questi compiti, la richiedente deve poter disporre in ogni momento della linea di interconnessione. Per tutta la durata del regime di eccezione, la parte interessata ha il diritto d'impartire istruzioni in merito alla gestione operativa della linea.

15. Accordi internazionali

Secondo l'articolo 20 capoverso 1 2a frase LAEI, la società di rete determina le capacità di trasporto transfrontaliere assicurando il coordinamento con i gestori di rete dei Paesi limitrofi. Secondo l'articolo 20 capoverso 2 lettera e LAEI, la società di rete collabora con i gestori esteri delle reti di trasporto e rappresenta gli interessi della Svizzera nei relativi organismi. In queste attività, la parte interessata deve tenere conto del regime di eccezione accordato alla linea di interconnessione [...].

16. Messa in esercizio della linea di interconnessione

La linea di interconnessione può essere messa in esercizio a titolo commerciale a partire dal momento in cui la presente decisione passa in giudicato. La data di avvio dell'esercizio commerciale deve essere comunicata alla EICom per iscritto.

17. Emolumenti (tasse amministrative)

La EICom riscuote emolumenti per le decisioni emanate nel settore dell'approvvigionamento elettrico (art. 21 cpv. 5 LAEI, art. 13a dell'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia ([OE-En; RS 730.05]). Gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo e variano tra i 75 e i 250 franchi l'ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro (art. 3 OE-En).



Per la presente decisione vengono considerate le seguenti aliquote: [...] ore computabili a un'aliquota di 200 franchi l'ora (importo risultante: [...] franchi), [...] ore computabili a un'aliquota di 170 franchi l'ora (importo risultante: [...] franchi) e [...] ore computabili a un'aliquota di 140 franchi l'ora (importo risultante: [...] franchi). Ne consegue una tassa amministrativa di [...] franchi.

L'emolumento deve essere pagato da chi occasiona la decisione (art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm; RS 172.041.1]). La richiedente ha occasionato la presente decisione con la presentazione della propria domanda. Ad essa è quindi addossato il pagamento degli emolumenti.

III. Sulla base di quanto considerato, si decide:

1. Per la linea di interconnessione [...], la richiedente soddisfa i requisiti per la concessione di un'eccezione all'accesso alla rete e nel calcolo dei costi di rete computabili nella rete di trasporto transfrontaliera. Alla richiedente è quindi concessa un'eccezione.
2. Il regime di eccezione inizia al momento dell'entrata in esercizio commerciale della linea di interconnessione e termina dopo [...]. Dopo 5 anni, la ElCom può prorogare la durata dell'eccezione nel quadro della nuova valutazione della capacità esclusa dall'accesso alla rete (cfr. punto 4 seguente).
3. La capacità esclusa dall'accesso alla rete ammonta, nei primi 5 anni dall'entrata in esercizio commerciale della linea di interconnessione, [...]. Se la richiedente rispetta la disponibilità minima concordata, per questi primi 5 anni la capacità è garantita al 100 per cento (cfr. punto 8 seguente).
4. Dopo un periodo di eccezione di cinque anni, la ElCom, su domanda della richiedente, procede a una nuova fissazione della capacità della linea di interconnessione. La domanda di nuova fissazione della capacità e di proroga dell'eccezione deve essere presentata al più tardi 3 mesi prima della fine del periodo di eccezione quinquennale (cfr. punto 2). Se non viene presentata domanda, il regime di eccezione viene revocato.
5. La linea di interconnessione è costituita dal cavo e [...]. Questi elementi vengono completamente ammortizzati dalla richiedente entro la fine del periodo di eccezione e, al termine di quest'ultimo, trasferiti alla parte interessata senza il pagamento di indennità. I costi di questi elementi non possono essere fatti valere come costi computabili ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 LAEI né nella rete di trasporto, né in quella di distribuzione.
6. La richiedente deve versare alla parte interessata un'indennità per la messa a disposizione di prestazioni di servizio generali relative al sistema. Per tutta la durata dell'eccezione, la tariffa determinante ammonta al 10% della tariffa per le prestazioni di servizio generali relative al sistema applicata annualmente ai gestori di rete e ai consumatori finali allacciati direttamente alla rete di trasporto in virtù dell'articolo 15 capoverso 2 lettere a e b OAEl. Per il 2009, tale tariffa corrisponde a 0,04 ct./kWh (0,4 ct./kWh x 10 % – per ct. si intendono centesimi di CHF). Per energia elettrica ricevuta si intende l'energia esportata (CH-IT) secondo il programma previsionale. La fatturazione avviene a cadenza trimestrale.



7. La richiedente deve versare alla parte interessata un'indennità per la compensazione delle perdite di energia. Per tutta la durata dell'eccezione, la tariffa determinante corrisponde alla tariffa per le perdite di energia applicata annualmente ai gestori di rete e ai consumatori finali allacciati direttamente alla rete di trasporto in virtù dell'articolo 15 capoverso 1 lettera a OAEI. Nel 2009, questa tariffa ammonta a 0,25 ct./kWh. Come energia determinante si considera l'energia esportata (CH-IT) secondo il programma previsionale. La fatturazione avviene a cadenza trimestrale. È fatta salva una futura messa in conto alla richiedente della fornitura di energia reattiva.
8. La disponibilità minima della linea di interconnessione viene concordata annualmente fra la richiedente e la parte interessata. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la richiedente deve presentare alla ElCom una domanda di approvazione della disponibilità minima concordata; tale richiesta riguarda la disponibilità minima della linea di interconnessione per l'anno successivo. Se non viene presentata una domanda, la disponibilità minima ammonta a 365 giorni, 366 negli anni bisestili.
9. I diritti commerciali di trasporto che competono alla richiedente, ma che non vengono da essa utilizzati, devono essere messi all'asta dalla parte interessata. Il ricavato, una volta detratte le spese amministrative, viene versato alla richiedente.
10. Per tutto il periodo in regime d'eccezione, la parte interessata ha il diritto d'impartire istruzioni per quanto riguarda la gestione operativa della linea.
11. La parte interessata deve tenere conto di questo regime di eccezione nell'ambito delle procedure d'asta e negli accordi internazionali.
12. La linea di interconnessione può essere messa in esercizio a titolo commerciale a partire dal momento in cui la presente decisione passa in giudicato. La data di avvio dell'esercizio commerciale deve essere comunicata alla ElCom per iscritto.
13. Gli emolumenti (tasse amministrative) per la presente decisione ammontano a [...] franchi e sono a carico della richiedente. La fattura sarà inviata dopo che la presente decisione sarà passata in giudicato.

Berna, 16 aprile 2008

Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom)

Carlo Schmid-Sutter
Presidente

Renato Tami
Responsabile Segreteria tecnica ElCom

Invio:



Da notificare mediante lettera raccomandata:

- [...]
- swissgrid ag, Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg

Rimedi giuridici:

Contro questa decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14. I termini non decorrono:

- a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e, per quanto disponibili, i documenti indicati come mezzi di prova.